



CLRN/2016/5 del 15 luglio 2016

**CONSIGLIO LOCALE DI RIMINI**

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato: processo di convergenza della tariffa di fornitura all'ingrosso di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. nei bacini di Forlì – Cesena, Ravenna e Rimini a decorrere dalla regolazione tariffaria dell'anno 2017.**

IL COORDINATORE  
F.to Stefano Giannini

CLRN/2016/5

### CONSIGLIO LOCALE di RIMINI

L'anno duemilasedici il giorno 15 del mese di luglio alle ore 9.30 presso Sala Marvelli della Provincia di Rimini, si è riunito il Consiglio Locale convocato dal Coordinatore Stefano Giannini con lettera PG.AT/2016/4154 del 24 giugno 2016.

Risultano presenti all'appello:

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
BELLARIA IGEA MARINA			NO	5,0261
CASTELDELICI			NO	0,4582
CATTOLICA	Olivieri Amedeo	Assessore	SI	4,5123
CORIANO	Morri Michele	Assessore	SI	2,8705
GEMMANO			NO	0,6362
MAIOLO			NO	0,5596
MISANO ADRIATICO	Giannini Stefano	Sindaco	SI	3,4304
MONDAINO			NO	0,7089
MONTEFIORE CONCA			NO	0,8987
MONTEGRIDOLFO			NO	0,6052
MONTESCUDO - MONTE COLOMBO	Castellari Elena	Sindaco	SI	1,1645
MORCIANO DI ROMAGNA			NO	2,0811
NOVAFELTRIA	Cantori Lorenzo	Pres. Consiglio Comunale	SI	2,1793
PENNABILLI			NO	1,1056
POGGIO TORRIANA	Antonini Franco	Vice-Sindaco	SI	1,5948
RICCIONE	Vicarelli Susanna	Assessore	SI	9,0400
RIMINI	Brasini Gian Luca	Assessore	SI	35,4884
SALUDECIO			NO	1,1084
SAN CLEMENTE	Cecchini Mirna	Sindaco	NO	1,6637
SAN GIOVANNI IN MARIGNANO	Gabellini Nicola	Assessore	NO	2,6050
SAN LEO			NO	1,0938
SANT'AGATA FELTRIA	Ricci Paolo	Vice-Sindaco	SI	0,9201
SANTARCANGELO DI ROMAGNA	Sacchetti Filippo	Assessore	SI	5,5920
TALAMELLO			NO	0,6130
VERUCCHIO	Sandon Roberto	Assessore	SI	2,8534
PROVINCIA di RIMINI			NO	10,0000

Presenti n. 13      pari a quote 75,105

Assenti n. 13      pari a quote 24,895

Riconosciuta la validità della seduta, Stefano Giannini, in qualità di Coordinatore del Consiglio Locale, assume la presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione dell'o.d.g.:

Riconosciuta la validità della seduta, il Coordinatore invita a passare alla trattazione dell'o.d.g..  
Il dibattito è integralmente sottoposto a registrazione audio conservata agli atti.

**Oggetto: Servizio Idrico Integrato: processo di convergenza della tariffa di fornitura all'ingrosso di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. nei bacini di Forlì – Cesena, Ravenna e Rimini a decorrere dalla regolazione tariffaria dell'anno 2017**

**Visti:**

- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;
- il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, art. 34, comma 20;
- il d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla l. 14 settembre 2011, n.148, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, art. 3-bis;
- la L.R. Emilia Romagna 6 settembre 1999, n. 25 recante “Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti Locali per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato e del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani”;
- la L.R. Emilia Romagna 23 dicembre 2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente” che ha istituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche “ATERSIR”, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;
- il D.L. n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/11, che ha attribuito all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) competenze in materia di servizi idrici, rinominandola Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (AEEGSI), tra cui la competenza di definire il metodo tariffario del servizio idrico integrato;
- la deliberazione AEEGSI 27 dicembre 2013 643/2013/R/idr relativa all'approvazione del Metodo Tariffario Idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015, a compimento del primo periodo regolatorio 2012 – 2015;

**premesse** che ATERSIR esercita le proprie funzioni per l'intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione di cui all'art. 30 della L.R. Emilia Romagna 30 giugno 2008, n. 10;

**premesse** inoltre che la L.R. Emilia Romagna 23 dicembre 2011, n. 23 individua le funzioni del Consiglio d'ambito e dei Consigli locali di ATERSIR, e in particolare:

- all'art. 7 c. 5 lett. b), c) e g) precisa che il Consiglio d'ambito deve provvedere:
  - b) alla definizione e approvazione dei costi totali del servizio;
  - c) all'approvazione, sentiti i Consigli locali, del piano economico-finanziario;
  - g) alla definizione di linee guida vincolanti per l'approvazione dei piani degli interventi e delle tariffe all'utenza da parte dei Consigli locali
- all'art. 8 c. 6 lett. d) precisa che i Consigli locali devono provvedere alla definizione ed approvazione delle tariffe all'utenza, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g);

**considerato** che, nei territori delle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A. – società a capitale totalmente pubblico, titolare dei principali impianti di produzione dell'acqua potabile - opera quale gestore del Servizio di fornitura all'ingrosso di acqua potabile nel rispetto delle convenzioni di regolazione sottoscritte con le disciolte Autorità d'Ambito territorialmente competenti e aventi durata 2009 - 2023;

**richiamato** il “Piano di prima attivazione per l'organizzazione e la gestione del servizio di fornitura idrica all'ingrosso per il periodo 2009 – 2012” parte integrante e sostanziale della convenzione per la regolazione della gestione del servizio sottoscritta nel 2008 fra Romagna Acque S.p.A. e le tre ATO delle province romagnole, che determinava le tariffe di fornitura all'ingrosso per la vendita di acqua potabile al gestore del servizio idrico integrato Hera Spa, in applicazione del MTR, per il periodo 2009 – 2012, e prevedeva, in attuazione delle linee guida del “Progetto Società delle Fonti” (deliberato dagli Enti Locali delle tre province Forlì – Cesena, Ravenna e Rimini e approvato con deliberazioni della società n. 2 del 30.1.2003 e n. 1 del 18.3.2004), l'impegno a garantire la convergenza delle tariffe all'ingrosso nei tre ambiti;

**rilevato** in particolare che nel Piano di prima attivazione sopra richiamato, al capitolo 11 si prevedeva che già dal 2010 dovessero essere *“pienamente recepiti i criteri delle linee guida del Progetto società delle fonti, operando per garantire la convergenza delle tariffe all'ingrosso dei tre ambiti e recuperando gli effetti distorsivi che si sono generati in conseguenza dell'applicazione di tariffe divergenti”*;

**viste** le Delibere di Consiglio d'ambito:

- CAMB/2013/37 del 30 dicembre 2013 con cui l'Agenzia ha approvato le tariffe 2012 e 2013 per tutti i bacini tariffari del territorio regionale, incluso quello del gestore Romagna Acque S.p.A. e l'aggiornamento dei correlati piani economico finanziari
- CAMB/2014/30 del 28 aprile 2014 avente ad oggetto approvazione delle tariffe per gli anni 2014 e 2015 e del correlato piano economico finanziario per il bacino tariffario di competenza del fornitore all'ingrosso Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. in applicazione del metodo Tariffario MTI di cui alla deliberazione AEEG n. 643/2013/R/idr;

**considerato** che, nel periodo di regolazione tariffaria 2009-2012, nel rispetto di quanto definito in materia dall'AEEGSI, l'Agenzia ha determinato le tariffe di fornitura all'ingrosso al gestore del S.I.I. ed ha attuato i suddetti impegni al fine di non far divergere in valore assoluto le tariffe applicate nei tre territori, come di seguito:

- determinazione del moltiplicatore tariffario di ciascun anno, pari all'incremento percentuale della tariffa media, nel rispetto delle deliberazioni di AEEGSI;
- quantificazione dell'incremento in valore assoluto (€/mc) corrispondente al suddetto incremento percentuale della tariffa media;
- determinazione delle tariffe all'ingrosso da applicare in ciascun ambito aggiungendo alla tariffa applicata in ciascun ambito nel 2011 lo stesso aumento in valore assoluto (€/mc) come sopra definito;

**preso atto** che:

- le tariffe all'ingrosso dei tre bacini hanno subito lo stesso incremento in valore assoluto (dunque, pur non convergendo, non si è determinato un ampliamento della divergenza esistente nell'anno base, come si sarebbe verificato applicando lo stesso aumento in termini percentuali);

- gli incrementi percentuali in ogni territorio sono risultati superiori o inferiori all'incremento medio, in virtù del fatto che la "tariffa base" di ciascun bacino fosse inferiore o superiore alla tariffa media sui tre territori;

**considerato** che:

- le deliberazioni dell'Autorità Nazionale, fin dal 2012, invitano gli Enti d'Ambito a perseguire l'omogeneizzazione delle tariffe nei bacini territoriali;
- i soci di Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A. hanno espresso in più occasioni la volontà di dare completa attuazione ai principi di convergenza espressi nel "progetto Società delle Fonti" da ultimo con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del 07/09/2015 e del 14/10/2015, trasmesse a questa Agenzia con nota del 20 ottobre scorso;

**viste** le ipotesi di convergenza formulate dalla struttura tecnica di ATERSIR d'intesa con gli uffici del gestore all'ingrosso su periodi temporali differenti (2016-2023 per la convergenza in 8 anni, 2016-2025 per la convergenza in 10 anni, 2016-2028 per la convergenza in 13 anni) verificando di ciascuna simulazione gli effetti tariffari;

**ritenuto** che, nel perseguimento dell'obiettivo di minimizzare gli impatti di tale processo di convergenza sulla tariffa finale all'utenza appare maggiormente condivisibile un processo di convergenza delle tariffe di fornitura all'ingrosso in 13 anni che consenta di contenere nei limiti dello 0,4 – 0,5 % il massimo incremento/decremento delle tariffe all'utenza rispetto alle pianificazioni tariffarie già approvate;

**ritenuto** opportuno, sebbene l'assunzione delle decisioni relative all'approvazione delle tariffe all'ingrosso, rientranti nei costi complessivi del servizio, sia di competenza del Consiglio d'ambito, acquisire il parere preliminare dei Consigli Locali dei territori interessati, in considerazione del rilievo indiretto della determinazione della tariffa all'ingrosso su quella all'utenza;

**richiamate** in tal senso le deliberazioni del Consiglio Locale di Forlì-Cesena n.4/2015 e del Consiglio Locale di Ravenna n.6/2015, relative alla proposta di avvio del processo di convergenza della tariffa di fornitura all'ingrosso di Romagna Acque – Società delle Fonti SpA a decorrere dall'annualità 2016;

**ritenuto**, ai fini del perseguimento dell'obiettivo di un contenimento delle dinamiche di incremento tariffario nella provincia di Rimini già fortemente condizionate dall'incidenza dei costi di capitale connessi alla realizzazione del piano degli investimenti, di esprimere il parere favorevole all'attuazione del processo di convergenza della tariffa di fornitura all'ingrosso di nei bacini di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini a condizione che l'avvio del medesimo avvenga a decorrere dall'annualità 2017;

**visto** l'Allegato A parte integrante del presente atto contenente la descrizione della metodologia di calcolo della convergenza tariffaria;

**visto** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dall'Ing. Vito Belladonna, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

**dato atto** che il verbale della seduta è depositato agli atti e per i testi integrali degli interventi si rimanda alla registrazione che viene acquisita, anch'essa, agli atti;

**dato atto** che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

**visto** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dall'Ing. Vito Belladonna, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

con voti a favore n. 11 (quote 72,0060), astenuti n. 2 (quote 2,1793 - Comune di Novafeltria, quote 0,9201 - Comune di Sant'Agata Feltria);

### **DELIBERA**

1. di proporre al Consiglio d'ambito di avviare, a decorrere dalla regolazione tariffaria dell'anno 2017, il processo di convergenza della tariffa di fornitura all'ingrosso di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. nei bacini di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini secondo i criteri metodologici di cui all'allegato A parte integrante del presente atto;
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

## ALLEGATO A

### METODOLOGIA PER IL CALCOLO DELLA CONVERGENZA DELLE TARIFFE DI FORNITURA ALL'INGROSSO DI ROMAGNA ACQUE SUI TRE AMBITI ROMAGNOLI

L'obiettivo è quello di raggiungere la convergenza delle tariffe unitarie applicate sui tre territori entro l'anno 2029 avviando il processo di convergenza nel 2017 e partendo dalle tariffe applicate nel 2016 (convergenza in 13 anni)

Dati disponibili

Volumi fatturati di previsione 2016

$Q_{RA}^{2016}$ ,  $Q_{RN}^{2016}$ ,  $Q_{FC}^{2016}$  volumi fatturati sui tre ambiti territoriali

$Q_{TOT}^{2016} = Q_{RA}^{2016} + Q_{RN}^{2016} + Q_{FC}^{2016}$  volume totale fatturato da Romagna Acque nel 2016

Tariffe 2016 applicate sui tre bacini tariffari

$T_{RN}^{2016}$ ,  $T_{RA}^{2016}$ ,  $T_{FC}^{2016}$

$T_{media}^{2016}$  Tariffa media applicata da Romagna Acque

dove

$$T_{media}^{2016} = (T_{Ra}^{2016} * Q_{RA}^{2016} + T_{RN}^{2016} * Q_{RN}^{2016} + T_{FC}^{2016} * Q_{FC}^{2016}) / Q_{TOT}^{2016}$$

Dal piano economico finanziario di Romagna Acque vengono inoltre definiti i fatturati obiettivo del fornitore all'ingrosso per gli anni 2017 - 2029 (vincoli di ricavo garantiti al gestore)

$VRG_{2017}$ ,  $VRG_{2018}$ , ...,  $VRG_{2029}$

dove in generale per ogni anno N si può definire il relativo  $VRG_N$  come somma del  $VRG_{2016}$  più il  $\Delta VRG$  di piano dal 2016 all'anno N medesimo

Per es  $VRG_{2019} = VRG_{2016} + \Delta VRG_{(2016 \rightarrow 2019)}$

Conseguentemente potrà essere definita per ogni anno una tariffa media obiettivo pari al rapporto tra il VRG dell'anno stesso ed il volume fatturato assunto come riferimento per il calcolo ( $Q_{TOT}^{anno} = Q_{TOT}^{2016}$ )

Quindi per l'anno 2029 la tariffa media obiettivo può quindi essere definita

$$T_{media}^{2029} = VRG_{2029} / Q_{TOT}^{2029} = (VRG_{2016} + \Delta VRG_{(2016 \rightarrow 2029)}) / Q_{TOT}^{2029}$$

Si possono immediatamente evincere i seguenti aspetti

- 1) Portare a convergenza le tariffe unitarie dei tre ambiti significa attuare una variazione graduale che nel 2029 consenta di avere su tutto il territorio servito da RASdF una medesima tariffa, di valore pari a quello della tariffa media obiettivo del 2029  $T_{media}^{2029}$
- 2) Se il  $VRG_{2029}$  restasse invariato rispetto al  $VRG_{2016}$  ovvero il  $\Delta VRG_{(2016 \rightarrow 2029)}$  fosse nullo la procedura di convergenza si ridurrebbe ad una semplice ripartizione in 13 anni del differenziale fra le tariffe di partenza dei tre territori del 2016 e la tariffa media 2029 (tariffa obiettivo di convergenza), che per ipotesi sarebbe pari alla tariffa media 2016. Tale

differenziale verrebbe pertanto ripartito fra i tre territori con i seguenti effetti: un incremento tariffario nel territorio di Rimini che oggi paga una tariffa unitaria inferiore a quella di convergenza ed una riduzione nei territori di Ravenna e Forlì-Cesena che oggi pagano tariffe all'ingrosso superiori ai rispettivi valori di convergenza: i differenziali di fatturato che si determinano sui tre territori sarebbero comunque sempre tali da compensarsi reciprocamente garantendo il raggiungimento del vincolo di ricavo obiettivo in ogni annualità.

- 3) Il criterio di calcolo attualmente adottato per la determinazione delle tariffe unitarie delle annualità 2017-2029 cosiddetto di **“non divergenza”** si traduce di fatto nella applicazione di un fattore additivo pari per ogni annualità al rapporto tra il valore  $\Delta VRG_{(2016 \rightarrow annoj)}$  ed il volume fatturato di quell'anno (in questo caso assunto convenzionalmente pari al 2015), ai valori delle tariffe unitarie 2016 dei diversi territori. Si fa osservare che il metodo di calcolo adottato per questa componente del VRG garantisce intrinsecamente il rispetto del criterio di convergenza in quanto consente di ripartire in maniera omogenea sui tre territori i maggiori costi annuali derivanti dal piano. Attualmente detto criterio assicura che le tariffe di partenza mantengano nel tempo costante il valore assoluto del loro differenziale (non divergenza); una volta raggiunta la convergenza la sua applicazione garantirà il mantenimento delle medesime tariffe sui tre territori.
- 4) Da quanto indicato nei precedenti punti 2 e 3 il raggiungimento della convergenza delle tariffe unitarie sui diversi ambiti territoriali potrà pertanto essere attuato attraverso un'applicazione combinata dei criteri indicati ai precedenti punti. In concreto in ogni bacino la tariffa unitaria di convergenza verrà determinata attraverso la somma di due componenti
  - Una componente che segue una legge di variazione lineare negli 13 anni così come calcolata al punto 2; come già indicato, sarebbe l'unica da considerare se il VRG fosse costante nel tempo
  - Una componente calcolata, per ogni anno J, come rapporto tra  $\Delta VRG_{(2016 \rightarrow annoj)}$  /  $Q_{TOT}^{annoj}$
- 5) Tale metodologia di calcolo rende evidente gli effetti delle due componenti sul processo di convergenza: si fa inoltre osservare che, linearizzando la parte di variazione tariffaria dipendente dai differenziali tra le tariffe attuali e la tariffa di convergenza, si rende costante l'effetto di tale componente nelle diverse annualità. L'algoritmo adottato ha infine il vantaggio di riadattare il processo di convergenza alle eventuali future variazioni dei VRG del piano economico finanziario derivanti da qualsiasi variante del piano industriale di Romagna Acque



Oggetto: **Servizio Idrico Integrato: processo di convergenza della tariffa di fornitura all'ingrosso di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. nei bacini di Forlì – Cesena, Ravenna e Rimini a decorrere dalla regolazione tariffaria dell'anno 2017.**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il direttore  
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 15 luglio 2016

Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore  
F.to Stefano Giannini

Il segretario verbalizzante  
F.to Ing. Stefano Santandrea

---

### **RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Bologna, 03 agosto 2016

Il Direttore  
F.to Ing. Vito Belladonna